



# COMUNE DI AVETRANA

*Provincia di TARANTO*

*Assessorato Area Tecnica*

*(LL.PP. - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE ed ECOLOGIA - PATRIMONIO)*

## DISCIPLINARE DETTANTE PRINCIPI PER LA ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI AREE DI SOSTA DESTINATE ALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DI MERCİ NEL CENTRO ABITATO



Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 11 del 11.08.2020

## **Articolo 1.**

### **Oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente disciplinare ha per oggetto le procedure volte a regolare gli orari e riservare spazi per la sosta dei veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose, al servizio di attività private e servizi in generale. Le norme del C.d.S. e del presente Disciplinare, devono essere applicate oltre che sulle strade pubbliche del centro abitato (art. 3 comma 1/8 del C.d.S.), come classificate ai sensi dell'art. 2 comma 2 del C.d.S., anche sulle strade private aperte all'uso pubblico (la locuzione <>, sulla quale il C.d.S. all'art. 2 basa la definizione di <>, riguarda anche le strade private aperte all'uso pubblico, ancorché la relativa utilizzazione si realizzi "defacto" e non "de iure"). Il Comune di Avetrana assicura la loro corretta e sicura utilizzazione da parte di tutti gli utenti nonché dispone e controlla la collocazione della segnaletica stradale.

## **Articolo 2.**

### **Definizioni**

Ai fini dell'applicazione delle norme del C.d.s. e del presente disciplinare, si definisce:

- a) **circolazione**: il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada (art. 3, comma 1, nr. 9, del D.Lgs nr. 285 del 30/04/1992 – di seguito "nuovo Codice della Strada").
- b) **parcheggio**: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli (art. 3, comma 1, nr. 34, del nuovo Codice della Strada).
- c) **piazzola di sosta**: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli (art. 3, comma 1, nr. 38, del nuovo Codice della Strada).
- d) **Strada**: l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, ai sensi dell'art.2 comma 1 del C.d.S.

## **Articolo 3.**

### **Organo autorizzatorio, criteri ed elementi di valutazione**

Al fine di consentire una regolamentazione razionale ed efficiente della localizzazione delle aree di sosta di cui all'art. 7 comma 1/g del C.d.S., si demanda al "Comando di Polizia Municipale", la titolarità dei relativi procedimenti amministrativi, nel rispetto di quanto disposto dal presente Disciplinare e dei principi in materia di sicurezza stradale. Nella individuazione degli spazi di sosta si dovrà tenere conto:

- a) della disciplina della circolazione sulla strada o nella zona;
- b) delle opportune stime, indagini e valutazioni in merito alla densità di traffico sia veicolare che pedonale;
- c) dei rilievi tecnico-dimensionali della struttura stradale;
- d) delle informazioni acquisite in merito all'effettiva necessità da parte del richiedente o di esigenze riferite alle attività private presenti sulla strada;
- e) dell'orario delle forniture e, quindi, delle conseguenti operazioni di carico e scarico delle cose;
- f) della posizione e realizzazione dello spazio di sosta riservata al carico e scarico delle cose, con annessa segnaletica verticale ed orizzontale;
- g) dei principi e norme meglio descritte nei successivi articoli.

I risultati di quanto rilevato devono essere documentati in una relazione con allegato elaborato grafico che rappresenti lo stato di fatto alla data della richiesta e quello successivo correlato alla realizzazione dello spazio di cui all'oggetto. Previa istruttoria con esito positivo a realizzare lo spazio riservato al carico e scarico di cose, il Comando di P.M. dovrà emettere Ordinanza motivata

di cui all'art. 5 comma 3 del C.d.S. L'istruttoria della istanza tesa a conseguire spazi riservati alle operazioni di carico e scarico, non deve essere effettuata qualora l'adozione del provvedimento persegua risultati e/o obiettivi estranei alla circolazione stradale. Nell'Ordinanza deve essere precisato che lo spazio a cui è riferito il provvedimento non è di uso esclusivo del/i richiedente/i, né riservato allo/agli stesso/i in quanto il C.d.S. non consente di riservare spazi di sosta ad attività private e servizi in generale; le uniche eccezioni possibili sono quelle stabilite dall'art. 7 comma 1/d del C.d.S..

#### **Articolo 4**

##### **Orario fornitura / Operazioni carico-scarico merci**

Nella determinazione degli orari di servizio per l'approvvigionamento delle merci si terrà conto delle esigenze di mobilità della popolazione residente, della necessità di prevenire situazioni di congestione del traffico veicolare evitando intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, della densità di attività commerciali presenti nonché della necessità che detti orari non abbiano a coincidere con i periodi di punta della frequentazione pedonale agli esercizi commerciali. Le fasce orarie saranno un massimo di due, ciascuna di non più di quattro ore e per un orario complessivo massimo di sette ore:

GIORNI FERIALI E PREFESTIVI

Dalle ore 07:00 alle ore 12:00

Dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Tutti gli stalli riservati al carico e scarico di merci possono essere utilizzati, dagli utenti addetti al carico e scarico, per un periodo massimo di 60 minuti da certificare con disco orario. L'ora di arrivo deve essere indicata ed esposta in modo ben visibile a cura dei fruitori dello stalllo. Sulle aree destinate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite di cui al comma 1, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, ai sensi degli artt. 158, comma 2, lettera "e" e 159, comma 1, lettera "b" del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada).

Nelle ore stabilite per il carico e scarico merci, il protrarsi del limite di sosta oltre quello consentito, nonché la sosta inoperosa e/o abusiva di altri veicoli che non attendono alle operazioni di carico e scarico di cose sono sanzionate ai sensi del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada).

Per particolari esigenze di carico e scarico, previa motivata istanza e su valutazione del Settore Polizia Locale, tenuto conto degli elementi di cui al comma 1, potranno essere eccezionalmente concesse deroghe a quanto disposto nei commi 2 e 3.

#### **Articolo 5**

##### **Piazzole carico e scarico merci**

Le attività commerciali artigianali o altro che hanno necessità di stalli di sosta per carico e scarico e scarico devono presentare apposita istanza attraverso la modulistica apposita predisposta dal Settore Polizia Locale;

Nell'individuazione delle aree di sosta per il carico e scarico merci si terrà conto della necessità e dell'opportunità di agevolare l'approvvigionamento delle merci per il maggior numero di attività nell'intorno, evitando situazioni di intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

La realizzazione delle piazzole di sosta per carico e scarico merci si uniformerà ai seguenti criteri:

- a) ogni singola piazzola di carico e scarico merci dovrà indicativamente essere utile al servizio di almeno 2 esercizi commerciali/artigianali, o altro, circostanti;
- b) sarà subordinata all'inesistenza di altra analoga area ubicata nella stessa via entro il limite di distanza di mt. 50 misurati, su strada, dalla sede del richiedente.

Per tutti i casi non rientranti in quelli indicati al comma 3 punto a) e punto b) (a titolo esemplificativo esistenza in una via di un solo esercizio commerciale o artigianale), potranno essere concessi stalli di sosta previa motivata istanza e su valutazione del Settore Polizia Locale, tenuto conto degli elementi di cui al comma 1;

Il richiedente (subordinatamente all'accoglimento dell'istanza) dovrà/anno sostenere tutte le spese previste per la realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale necessaria per la delimitazione degli stalli di sosta riservati alle operazioni di carico/scarico merci. All'uopo, si farà riferimento agli importi risultanti dal prezzario ufficiale in vigore di cui all'ultima gara effettuata dal Comune di Avetrana per la segnaletica verticale ed orizzontale o, in alternativa, al Prezzario ufficiale della Regione Puglia. Il versamento è effettuato mediante deposito preventivo presso la tesoreria comunale. I lavori e le forniture saranno eseguiti a cura dell'Amministrazione Comunale per esclusive ragioni di uniformità di segnaletica sull'intero territorio.

Gli utenti che eseguono operazioni di carico e scarico sugli stalli appositi, per facilitare e velocizzare tali operazioni e per ridurre i disagi alla circolazione devono, ove possibile, fare uso di carrelli per la movimentazione delle merci.

L'individuazione esatta del punto di realizzazione degli stalli in argomento, tenuto conto delle condizioni di viabilità e traffico e della eventuale presenza di aree in cui il codice della strada interdice la sosta dei veicoli, sarà effettuata previo sopralluogo congiunto tra gli istanti e il personale del Settore Polizia Locale; di norma essi saranno collocati ad una distanza utile a tutti gli esercizi commerciali presenti, garantendo per quanto possibile pari distanza.

Sono a carico dell'istante le spese relative alla realizzazione e al mantenimento futuro della segnaletica verticale e orizzontale dello spazio riservato al carico e scarico di merci.

## **Articolo 6.**

### **Veicoli utilizzati per la consegna merci**

1. Le imprese artigiane o commerciali che effettuano operazioni di carico e scarico di merci con veicoli di proprietà diversi dagli autocarri, immatricolati come autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose o come autovetture per il trasporto persone, comunque adibiti al trasporto di cose, possono ottenere per gli stessi un'autorizzazione che consente la sosta per effettuare il carico e lo scarico delle merci inoltrando apposita istanza al Comando di Polizia Locale (fac-simile in allegato "A").

### **Art.**

### **7 Sanzioni**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92) per ciò che concerne le soste irregolari. Per le restanti violazioni vengono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7-bis, co. 1 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000).

**Art. 8****Norme Finali**

1. I segnali istituiti con precedenti Ordinanze Sindacali e/o Dirigenziali in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento sono revocati.
2. Il presente Regolamento revoca norme di altri regolamenti del Comune di Avetrana contrastanti con le previsioni di cui agli articoli precedenti.

**Art. 9****Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso.